

STATO DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31.1.2020. INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA PER ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2021 – MODALITA' TEMPORANEE E SPERIMENTALI.

**Linee applicative**

Le presenti disposizioni si applicano a seguito dello stato di emergenza sul territorio sanitario, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per via della diffusione dell'epidemia COVID-19. Le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato la sospensione delle attività produttive in generale ed in particolare anche quelle correlate alla ristorazione. L'interruzione delle attività e la successiva ripresa delle stesse, previa imposizione di obblighi di distanza minima di sicurezza interpersonale, hanno gravato conseguentemente sulle attività commerciali.

Per sostenere il tessuto socioeconomico della città, l'Amministrazione Comunale ha deciso di introdurre iniziative sperimentali, straordinarie e temporanee per supportare la ripresa. In questo contesto si inseriscono le presenti disposizioni in merito ad una semplificazione delle modalità di occupazione di suolo pubblico, oltre che un ampliamento delle casistiche possibili di occupazione dello stesso.

All'interno delle linee applicative di questo sistema temporaneo e sperimentale vi sono delle **disposizioni comuni per tutte le installazioni:**

- a) La superficie concedibile di suolo pubblico è pari a moduli minimi di mq. 25 per ogni singola richiesta. L'assegnazione degli spazi verrà effettuata sulla base delle richieste presentate e le aree verranno assegnate suddividendo la superficie complessiva individuata dall'amministrazione comunale concedendo in ogni caso una assegnazione minima di 25 mq. per ogni operatore.
- b) installazione degli elementi di arredo urbano ai fini di occupazione di suolo pubblico si intende sempre di tipo temporaneo.
- c) Le presenti disposizioni sono valide fino al 31 dicembre 2021.
- d) L'occupazione è assentita sia nel caso di ampliamento di quella già autorizzata, sia nel caso di nuova occupazione.
- e) L'occupazione del suolo pubblico deve avvenire, quando su marciapiedi, garantendo un passaggio libero adeguato e comunque senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso. Parimenti non dovrà costituire in alcun modo ingombro tale

da impedire l'accesso alle esistenti rampe per il superamento della barriere architettoniche.

- f) L'altezza minima dal suolo di manufatti quali ombrelloni e simili deve essere di almeno mt. 2,20.

### **Tipologie di occupazioni**

Rientrano in questa fattispecie tutte le richieste così configurabili:

1. occupazioni che interessano il marciapiede (ovvero altro passaggio) adiacente al locale interessato, garantendo uno spazio sul marciapiede dedicato al passaggio di pedoni non inferiore a mt. 1,00.
2. occupazioni che interessano marciapiedi (ovvero altri passaggi) non adiacenti all'esercizio, garantendo uno spazio sul marciapiede dedicato al passaggio non inferiore a mt. 1,00 e delimitando l'occupazione con barriere fisiche, mediante arredo urbano a spese e cura del richiedente.

Per entrambe le tipologie l'occupazione dovrà essere limitata a sedie, tavolini, ombrelloni ed altri elementi completamente amovibili.

L'occupazione è consentita dopo la presentazione della comunicazione, su modello allegato alle presenti Linee Guida, all'Area Risorse- Logistica e Partecipazioni Comunali, Servizio Tributi, previa valutazione da parte della Polizia Locale, in ordine al rispetto della sicurezza della circolazione e del Codice della Strada.

Eventuali estensioni dell'occupazione che non ricadano nelle fattispecie sopra descritte saranno oggetto di autorizzazione separata.

Allegati:

1. Schema di comunicazione